

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 7 DICEMBRE 1949

(45ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione)

« Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) » (N. 687):

| | |
|-------------------------------------|----------|
| PRESIDENTE | 417. 418 |
| BATTISTA, <i>relatore</i> | 415 |
| ROMANO DOMENICO | 417 |
| CAPPELLINI | 417 |
| GENCO | 417 |
| BUIZZA | 418 |
| FERRARI | 418 |
| BORROMEIO | 418 |

La riunione ha inizio alle ore 15,40.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Fazio, Ferrari, Focaccia, Genco, Lavia, Mancini, Mariotti, Massini, Mastino, Meacci, Priolo, Raja, Romano Antonio, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro, Voccoli.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Ottani e Macrelli: « Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) » (N. 687).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) » Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Battista.

BATTISTA, *relatore*. Col disegno di legge in discussione, i presentatori, senatori Ottani e Macrelli, hanno inteso portare all'esame e all'approvazione della nostra Commissione la proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, che detta norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione. Ritengo opportuno leggere brevemente gli articoli della legge, che contengono i termini da prorogare. Essi sono così formulati:

Art. 29.

In deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 100 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, per i lavori di riparazione e di

ricostruzione eseguiti entro il 28 aprile 1947, per i quali non sia intervenuta entro lo stesso termine la determinazione del contributo diretto in capitale, la concessione dello stesso può essere fatta, su richiesta dell'interessato, in base alle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

Per fruire di tali benefici i proprietari devono avanzare domanda al competente ufficio del Genio civile entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Qualora sia stata effettuata dal Genio civile la determinazione del contributo diretto in capitale prima del 29 aprile 1947, ma i lavori per cause varie non siano stati eseguiti, è data facoltà al proprietario di chiedere l'applicazione del decreto legislativo 10 aprile 1947 n. 261, su una previsione di spesa adeguata all'importo consentito dal decreto suddetto.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i lavori in corso alla entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge stessa per la parte di contributo che non sia stata ancora liquidata.

Art. 31.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere il prezzo dei materiali esistenti su area di fabbricati privati distrutti o danneggiati prelevati dagli uffici del Genio civile anteriormente al 26 gennaio 1945. Questi accertano a chi appartenevano i materiali, presumendo, nei casi dubbi, che l'appartenenza spetta a coloro che, all'epoca del prelevamento, erano proprietari dell'area su cui insistevano i materiali stessi.

La determinazione del prezzo dei materiali è fatta secondo le disposizioni dell'articolo 80 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261.

Per ottenere il pagamento dei materiali gli interessati devono presentare domanda al Genio civile entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

I proprietari di fabbricati e di unità immobiliari di abitazione in parte danneggiati e in parte distrutti hanno facoltà di presentare domanda di contributo per i lavori di ricostruzione anche se in precedenza abbiano ottenuto il concorso dello Stato per la riparazione della parte danneggiata.

Tale facoltà deve essere esercitata dal proprietario entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Considerando la massa enorme dei proprietari danneggiati, il basso grado di istruzione di molti di essi e il fatto che solo i proprietari abbienti possono avere a disposizione dei tecnici, necessari per adempiere alle formalità richieste dalla legge, i termini della legge 25 giugno 1949 n. 409, appaiono invero molto ristretti; e io credo che, se l'approvazione della proroga contenuta nel disegno di legge non dovesse aver luogo, molti proprietari non potrebbero beneficiare della legge sopracitata per la decorrenza dei termini.

Passando all'esame degli articoli, osservo che l'articolo 1 stabilisce che il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dei quali ho dato lettura, è prorogato al giorno 30 giugno 1950. Orbene, per le considerazioni che ho dianzi fatte circa i beneficiari delle leggi, ho formulato e sottopongo alla Commissione, allo scopo di prorogare ancor più il termine, il seguente emendamento: all'articolo 1 sostituire alle parole « 30 giugno 1950 » le altre « 31 dicembre 1950 ».

Ho poi ravvisata l'opportunità di proporre altri due emendamenti. Premetto che quanto esporrò ha incontrato la piena approvazione del Ministero dei lavori pubblici e non muta la sostanza finanziaria della legge. Il decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) stabilisce che possono essere concessi mutui, ai quali contribuisce lo Stato, purchè gli alloggi siano stati costruiti entro il 31 dicembre 1949.

Siccome questi benefici li abbiamo già estesi a tutte le costruzioni popolari che vengono ul-

timate entro il 31 dicembre 1955, onde armonizzare le disposizioni dell'ultima legge sulla edilizia popolare, riterrei opportuno prendere l'occasione dal presente disegno di legge per formulare il seguente articolo aggiuntivo, che raccomando alla vostra approvazione: « Il termine fissato dall'articolo 57 del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261 è prorogato al 31 dicembre 1955 ».

L'altro emendamento che vorrei proporre riguarda l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409, secondo il quale il Ministero dei lavori pubblici avrebbe dovuto provvedere all'emanazione di un testo unico, contenente tutte le norme sulle ricostruzioni e sulla riparazione dei danni di guerra, entro il 31 dicembre 1949. Il Ministero mi ha fatto presente che questo testo unico è già stato compilato; ora bisognerebbe aggiungerci le proroghe che stiamo discutendo, altrimenti il testo unico verrebbe a dettare norme su termini già scaduti.

Si è anche detto che nel testo unico sarebbe dovuta entrare anche la legge per i piani di ricostruzione. Invece per questa legge il Ministero presenterà un progetto che detta nuove norme e maggiori facilitazioni. È poi noto che per la pubblicazione del testo unico occorre l'assenso di altri Ministeri, come il tesoro e le finanze, è necessario il parere del Consiglio di Stato e occorre la controfirma del Presidente del Consiglio; tutto un insieme di pratiche che assorbe tre o quattro mesi di tempo.

Riterrei quindi opportuno che la Commissione accordasse una proroga al Ministero.

ROMANO DOMENICO. Onorevole Battista, per quanto riguarda il secondo emendamento da lei proposto, mi sembra che si tratti in sostanza della proroga di esenzioni fiscali e ritengo che bisognerebbe sentire il parere della Commissione di finanze. Per quanto poi riguarda la sua terza proposta si tratta di una delega legislativa e non so se la Commissione possa dare una proroga per una delega legislativa.

CAPPELLINI. Posto anche che siano giuste le richieste del senatore Battista, io credo che in questo momento la Commissione dovrebbe limitarsi all'esame del disegno di legge che le è sottoposto.

BATTISTA, *relatore*. Onorevoli senatori, ci troviamo di fronte a due termini che scadono il 31 dicembre 1949.

Se la Commissione non approva oggi le proposte che ho formulato, i termini scadranno, poichè è davanti a noi solo una settimana di tempo prima delle vacanze, e il disegno di legge deve ancora andare alla Camera dei deputati. D'altra parte, se approviamo il disegno di legge come è stato presentato, vale a dire senza includervi le due proroghe da me enunciate, bisognerà presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare il quale, fra la stampa, la nomina del relatore e tutte le altre piccole formalità, giungerebbero a noi dopo il 31 dicembre. Poichè di queste due aggiunte alla legge, una riguarda cooperative ed alloggi popolari i quali perderebbero i benefici concessi dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, e l'altra riguarda una questione materiale di tempo (senza contare poi che il Ministero, anche senza che gli concediamo la proroga, presenterà quando potrà il testo unico), io insisto nelle proposte da me formulate, che d'altra parte sono concordate con il Ministro dei lavori pubblici che mi ha pregato di rappresentarlo.

PRESIDENTE. Non mi sembra che la Commissione possa avere la facoltà di prorogare una delega legislativa. Dice l'articolo 34 della legge 25 giugno 1949, n. 409: « Entro il 31 dicembre 1949 il Governo provvederà a coordinare in testo unico gli articoli della presente legge ». E l'articolo 26 del Regolamento così dispone fra l'altro: « Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale, il presidente può deferire, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazioni di bilancio, all'esame e all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea ».

GENCO. Personalmente sono favorevole alla proroga proposta dal senatore Battista, ma ritengo che per poter discutere in scienza e coscienza avremmo dovuto avere almeno un'ora fa una copia degli emendamenti che egli ha presentato. Ma vi è di più. Dice il senatore Battista che il Ministero ha prepa-

rato un testo unico. Ma il Ministero ha fatto passare il termine! E sarebbe ora che noi facessimo intendere al Ministro che i vari funzionari del Ministero da lui presieduto si debbono mettere al passo per soddisfare ai loro doveri in momenti in cui è necessario che la ricostruzione proceda celermente. Nel mese di luglio abbiamo approvato la legge per l'esenzione venticinquennale alle case popolari e il Ministero a tutt'oggi non ha ancora presentato il famoso regolamento che deve definire i caratteri delle case popolari.

Ritornando alle proposte del senatore Battista, io dichiaro dunque che non intendo apporre la firma su emendamenti che non sono stato messo nella condizione di esaminare.

PRESIDENTE. La Presidenza farà presente al Ministro l'opportunità che i regolamenti siano pubblicati entro i termini stabiliti. Per quanto riguarda la definizione del carattere delle case popolari segnalerò al Ministro di far sì che essa avvenga tempestivamente. Per quanto poi riguarda il presente disegno di legge, data l'impossibilità, a termini del Regolamento, di stabilire una delega legislativa, credo si possa, da parte di un quinto dei membri della Commissione, chiedere che il disegno di legge sia rinviato in Assemblea. In questo caso il relatore potrebbe mettere per iscritto la relazione che ha svolto e così pure gli emendamenti. Credo che la discussione potrà avvenire in uno dei prossimi giorni della settimana.

CAPPELLINI. Insisto che si metta ai voti il disegno di legge con la sola prima modifica suggerita dal relatore Battista all'articolo 1.

BUIZZA. Se non si fosse presentata l'occasione di questo disegno di legge, nessuno mai avrebbe pensato alla proroga dei termini stabiliti dall'articolo 34 della legge n. 40 e la Commissione avrebbe atteso la presentazione del testo unico da parte del Ministero anche fuori del termine. Ritengo pertanto anch'io che sarebbe bene votare il disegno di legge con la

prima modifica proposta dal relatore, quella cioè che riguarda l'articolo 1.

BATTISTA, *relatore*. Sono del parere che approvare il disegno di legge senza gli emendamenti da me presentati significherebbe fare una cosa incompleta. Propongo pertanto di rinviare la discussione alla riunione di venerdì.

FERRARI. Mi rendo conto della diligenza del relatore, ma è certo che questo disegno di legge ci viene presentato, in sede deliberante, dalla Presidenza, entro questi limiti, e noi non possiamo uscirne. Limitiamoci al disegno di legge; il senatore Battista o il Ministro assumeranno l'iniziativa di altri disegni di legge per le questioni sollevate dal relatore.

BATTISTA, *relatore*. Rinviando la discussione a venerdì, come da mia precedente proposta, il Ministro potrà intervenire e dire se intende ritirare o mantenere gli emendamenti.

BORROMEO. Mi sembra che alcune questioni non possano essere superate neppure dall'intervento del Ministro, perchè sono in contrasto col Regolamento. Abbiamo un disegno di legge di iniziativa parlamentare che parla di modifiche e di aggiunte ad una legge specifica. Non possiamo in questo disegno di legge includere modifiche ed aggiunte ad altre leggi che non hanno fatto oggetto della proposta parlamentare. A parte poi la questione della delega legislativa, che è sottratta indiscutibilmente alla nostra competenza.

Propongo pertanto di passare all'approvazione del disegno di legge così come è stato presentato, per non incorrere in violazioni di Regolamento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti la proposta del relatore di rinviare la discussione a venerdì. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 16,30.